

COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 05/03/2019

OGGETTO: Presa d'atto del rinnovato "Accordo territoriale", siglato il 1° marzo 2019, per la stipula dei contratti di locazione ex lege n. 431/1998 e decreto 16/1/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di marzo alle ore 16:20, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PIAZZA Maurizio	Sindaco Presidente	Presente
GUALCHI Antonella	Vicesindaco	Presente
DI LUCA Alfredo	Assessore	Presente
LUMETTA Elena	Assessore	Presente
RECCO Fabrizio	Assessore	Presente
RONCO Ernesto	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. TRAINA Franco.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore alle Politiche Sociali **Sig. Ernesto Ronco** relaziona:

premesso che:

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, corredata e disposta con il Decreto del 30 dicembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, n. 59) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di fatto, ha sostituito sia la normativa dell'equo canone sia quella dei patti in deroga;
 - ➤ l'articolo 2, comma 3 della predetta legge 431/98 dispone che le parti possano stipulare contratti di locazione agevolati, definendo il valore del canone, la durata del contratto e la tipologia, e all'articolo 5, comma 1, 2 e 3, disciplina i contratti di locazione transitori e i contratti di locazione per studenti universitari;
 - ▶ l'art. 4, comma 1, della menzionata legge n. 431 del 1998, così modificato dall'art. 2 comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio 2002, n. 2, stabilisce, tra altro, che il Ministro dei Lavori Pubblici, ora Infrastrutture e Trasporti, convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di individuare i criteri generali che costituiscono la base per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dell'art. 5, comma 1, 2 e 3 della medesima legge n. 431/1998;
 - ➤ l'art. 4, comma 2, della menzionata legge n. 431/98 prevede che i criteri generali individuati nella Convenzione nazionale siano indicati in apposito decreto del Ministero dei lavori pubblici (ora delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con il Ministro delle finanze (ora economia e delle finanze) da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della Convenzione soprarichiamata;
 - ➤ sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 recante il titolo: "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'art. 5, commi 1,2 e 3 della stessa legge".

Rammentato che, in data 5 maggio 2014, era stato depositato copia dell'Accordo Territoriale in attuazione delle Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del Decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, -sottoscritto dalle Organizzazione dei Proprietari (Confedilizia–APE, UPPI, UNIONCASA, CONFAPPI, ASPPI, APPC, ANPC, ANPE (FEDERPROPRIETA') e dalle Organizzazioni degli Inquilini (SUNIA, SICET, UIL –UNIAT, ANIAT-CONIA), con presa d'atto, per il Comune di Beinasco, mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 84 dell'8 luglio 2014.

Evidenziato che:

➤ a seguito pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017, del decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017, contenente i criteri

generali per la realizzazione degli accordi, da definire in sede locale, per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari -le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini nel corso dell'anno 2017 hanno avviato un confronto per pervenire all'aggiornamento del vigente Accordo Territoriale 5/5/2014;

- ➤ l'Amministrazione Comunale di Nichelino, si è fatta promotrice di un tavolo di trattative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello locale, della Proprietà Edilizia e dei Locatari degli immobili, al fine di ottemperare alle predette disposizioni normative, con lo scopo di aggiornare gli accordi territoriali in vigore, alla presenza dei Comuni che avevano manifestato interesse in tal senso;
- dopo molteplici incontri fra le parti, le organizzazioni in questione sono addivenute alla stesura di un accordo definitivo che individua, per ciascun Comune, le varie aree omogenee e le tabelle riepilogative di riferimento dei valori minimi e massimi dei canoni di locazione espressi in €/mensili al metro quadrato di superficie utile;
- ➤ le parti firmatarie dell'accordo in essere sono:
 - o per quanto concerne le organizzazioni dei **proprietari**: APE CONFEDILIZIA, ASPPI, CONFABITARE, UNIONCASA, UPPI;
 - per quanto concerne le organizzazioni sindacali degli **inquilini**: ANIAT-CONIA, SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI;
- con PEC prot. n. 33595 del 4/10/2018 la Città di Nichelino ha formulato a nome e per conto dei Comuni di Orbassano, Beinasco, Moncalieri, Grugliasco, Rivalta di Torino, Piossasco, San Mauro, Venaria Reale, Rivoli, Bruino e Collegno *quesito* al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla necessità della vidimazione bilaterale sulla certificazione di congruità, prevista dalla predetta normativa;
- Trasporti ha riscontrato che: "L'accordo locale, sottoscritto in codesto Comune dalle organizzazioni sindacali dei proprietari e dei conduttori, non può prevedere l'obbligo della doppia vidimazione dei contratti non assistiti dalle parti in quanto l'unico obbligo previsto dal decreto interministeriale in oggetto (D.I. 16 gennaio 2017) è quello che l'attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso sia resa da almeno da una delle organizzazioni sindacali (inquilini e proprietari). Tale condizione non può portare, pertanto all'obbligatorietà della doppia attestazione che comporterebbe, peraltro, maggiori oneri a carico dei sottoscrittori ponendosi in contrasto con le finalità generali della legge."
- in data 1/03/2019, presso il Comune di Nichelino, ha avuto luogo, a conclusione dei lavori di concertazione di cui sopra, la firma degli accordi Territoriali specifici per ciascun territorio comunale provvedendo a depositare il testo del nuovo accordo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98, presso l'Ente stesso;
- le organizzazioni della Proprietà ANPE (FEDERPROPRIETA'), APPC, CONFAPPI, FEDERCASA non essendo presenti in data 1/3/2019 alla predetta sottoscrizione, potranno siglare l'accordo territoriale suddetto presso il Comune di Nichelino, in altra successiva data, restando inteso che, in mancanza, alle predette stesse non sarà consentita la vidimazione dei contratti sottoscritti ai sensi dell'accordo territoriale in trattazione.

Visto, pertanto, l'accordo predetto, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, così composto:

- a) testo dell'accordo territoriale;
- b) tabella valori minimi e massimi del canone di locazione espressi in euro mensili al MQ. Utile;
- c) tabella valori minimi e massimi del canone di locazione espressi in euro mensili al MQ. utile studenti, locazione abitativa, locazione abitativa di natura transitoria, locazione abitativa per studenti universitari, locazione abitativa parziale di natura transitoria, locazione abitativa parziale di natura transitoria studenti;
- d) ripartizione oneri fra locatore e conduttore e certificazione congruità.

Preso atto, altresì, che per il Comune di Beinasco è stata individuata un'unica zona omogenea.

Rammentato che:

- la predetta Legge n. 431/1998 prevede, tra l'altro, per le abitazioni ubicate nei Comuni cosiddetti ad alta tensione abitativa -così come indicati dal decreto legge 30 dicembre 1988 n° 551, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 1989 n° 61 benefici fiscali per i proprietari e a favore dei conduttori, a condizione che vengano stipulati contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge stessa, definendo il valore del canone, la durata del contratto, così come stabilito negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative;
- ➤ nella fattispecie le condizioni previste da questo genere di contratti e disciplinate dall'Accordo Territoriale in esame, presentano i seguenti vantaggi per i proprietari degli immobili locati e per i relativi affittuari:
 - a) **i proprietari** possono beneficiare di riduzioni sia del prelievo tributario sul reddito derivante dall'affitto, sia delle imposte comunali sull'immobile locato, garantite dai Comuni sottoscrittori;
 - b) **gli inquilini** possono ottenere un canone concordato d'affitto più vantaggioso rispetto a quello di mercato, che sarà determinato secondo parametri oggettivi relativi allo stato dell'immobile ed alla sua localizzazione;
- ➤ l'articolo 1 della Legge n. 208/2015, ai commi 53 e 54, ha disposto, dal 2016 la riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- ➤ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21 aprile 2016 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 28/1/2019, ha approvato le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2019, definendo: per gli *Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9.12.1998, n. 431* l'aliquota del **7,95 per mille** e per le *Unità abitative concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 l'aliquota del 5,70 per mille.*

Reputato, pertanto, opportuno dare piena collaborazione per la divulgazione e la pubblicazione di quanto previsto nell'accordo in oggetto, al fine di conseguire la maggior diffusione possibile e la relativa applicazione di quanto ivi contenuto, impegnandosi ad intraprendere ogni idonea iniziativa di pubblicizzazione, al fine di promuoverne il massimo utilizzo, al fine, anche, di stabilizzare le locazioni e contrastare, per quanto possibile, l'emergenza abitativa sul territorio;

Tutto ciò premesso propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

- 1. **di dare atto** che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;
- 2. di prendere atto che a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017 contenente i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, di cui alla normativa in premessa richiamata, le Organizzazioni dei proprietari e le Organizzazioni sindacali degli Inquilini hanno avviato un confronto che si è concluso con la sottoscrizione in data 1 marzo 2019 presso il Comune di Nichelino, del rinnovato "Accordo Territoriale", assunto al ns. protocollo comunale al n. 6205 del 5/3/2019;
- 3. di recepire, formalmente, il nuovo Accordo predisposto, in conformità alle finalità indicate all'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98, corredata e disposta con il Decreto del 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalle Organizzazioni della Proprietà Edilizia e da quelle dei Locatari maggiormente rappresentative a livello territoriale, di cui allo schema allegato alla presente sub A);
- 4. di prendere atto della revisione degli accordi definiti in sede locale come siglati in data 1 marzo 2019 presso il Comune di Nichelino, in sostituzione degli accordi territoriali firmati in data 5 maggio 2014 e sino alla predetta data vigenti;
- 5. **di dare** opportuna diffusione della presente delibera, ai fini della promozione e divulgazione come in premessa precisato, attraverso i consueti canali di comunicazione istituzionale e non (sito internet, periodico comunale, locandine, social media, etc.).

L'Assessore propone, inoltre, che la Giunta Comunale dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", stante l'urgenza di provvedere a garantire, senza soluzione di continuità, l'applicazione sul territorio del nuovo "Accordo territoriale", vigente dalla data di sottoscrizione (1/03/2019).

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore competente.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

All'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Con successiva separata votazione e all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

DC-GM-LO/lo/gm/dc

Y:\SocioAss\3.CASA\ACCORDI territoriali L.431_98\2019\Atti_rinnovo_accordo_2019\GC_presa_atto.2019.docx

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PIAZZA Maurizio *

TRAINA Franco *

^{*} Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Comune di Beinasco Registro Protocollo ARRIVO n° 0006205/2019 del 05/03/2019 Classificazione 07 14

RINNOVO ACCORDO TERRITORIALE (IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, n. 431 E DEL DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 gennaio 2017)

Fra le seguenti organizzazioni:

	Character to 1
APECONFEDILIZIA	Solling activities
UPPI	A359CIAZIONE NAZIONALE LINONCASA
UNIONCASA	SEBE DI TORINO E PROVINCIA VITO BUTTAFUOCO C.50 Duca Degli Abruzzi 90 / D 10129 TORINO - Tel-Fax 011.5784269
CONFAPPI	10129 TORINO Tel-Fax 011.5784269
ASPPI	Mammelt 1. Solver 19
APPC	
ANPE (FEDERPROPRIET	
CONFABITARE	Trafleca
FEDERCASA	······································
	E S.U.N.I.A. SINDACATO INQUILINI
SUNIA	/ J.O.N.I.A.
SUNIA SICET	SINDACATO INQUILINI Via Carlo Pedrotti 30 1935/ TO(2010)
	SINDACATO INQUILINI Via Carlo Pedrotti 30 10452 TORINO
SICET	SINDACATO INQUILINI Via Carlo Pedrotti 30 10452 TORINO
SICET UNIAT ANIAT – CONIA	SINDACATO INQUILINI Via Carlo Pedrotti 30 10452 TORINO
SICET UNIAT ANIAT – CONIA UNIONE INQUILINI	SINDACATO INQUILINI Via Carlo Pedrotti 30 19152 TORINO TALATARA MARGALINI MA
SICET UNIAT ANIAT – CONIA UNIONE INQUILINI	SINDACATO INQUILINI Via Carlo Pedrotti 30 10152 TORINO TALATARE MERCA Manuela La Manuela

Premessa

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dai territori - amministrativi del Comune di Beinasco.

Constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Nichelino di tutte le Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul Territorio;

Accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali. Esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 16 gennaio 2017, si conviene e stipula quanto segue.

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell'Accordo di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/1998, che tengano conto delle specificità del mercato delle locazioni nell'area di Beinasco, e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, si propongono in particolare i seguenti obiettivi:

Favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi.

Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione e soprattutto dovuti a morosità, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti; anche utilizzando gli strumenti del F.I.M.I. e delle ASLO così come strutturati dalla Regione Piemonte.

Ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommersi e irregolari.

Migliorare lo stato manutentivo degli immobili, in conformità delle norme sulla sicurezza, della tutela della salute e del risparmio energetico.

Per favorire il raggiungimento di questi obiettivi le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ritengono utile, come previsto dai commi 7-8 dell'art.1 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, l'assistenza delle stesse per la verifica dei parametri dei contratti di locazione stipulati e la loro rispondenza all'accordo territoriale.

Per consentire la più elevata diffusione e utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo, le parti riconoscono l'importanza del ruolo dell'Amministrazione Comunale nel favorire le tipologie contrattuali di cui all'art. 2 comma 3 della L.431/98 mediante la determinazione di una aliquota IMU agevolata.

I firmatari del presente accordo altresì convengono sulla opportunità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente Accordo e sulla necessità che i benefici fiscali siano riconosciuti solo a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni.

Tale accordo avrà decorrenza dal 04/03/2013 -

W V

V 2 2

CAPITOLO I CONTRATTI AGEVOLATI

(ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1 D.M. 16-01-2017)

* * * *

A) CIRCA LE AREE:

A-1) Si individua una sola area per l'intero territorio comunale denominata ZONA "UNICA" avente caratteristiche omogenee (per valori di mercato, dotazione infrastrutturali, trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);

B) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

B-1) Convengono di determinare i valori minimi e massimi del canone, espressi in euro mensili per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative che si allegano come parte integrante del presente testo (Allegato 1 - tabella riepilogativa dei valori minimi e massimi di canoni, espressi in euro per ogni metro quadrato utile e Allegato 2 - tabella per contratti per soddisfare esigenze abitative per studenti universitari).

Tali valori sono stati determinati, anche fatte - per quanto possa occorrere - le opportune valutazioni in merito:

- alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;
- ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza;
- alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza dei valori locativi;
- alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano ricorrere alla contrattazione del «secondo canale» (previsto dall'art. 2, comma 3 legge 431/98);
- al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma, individuare per ogni area le relative subfasce di oscillazione dei valori individuando elementi oggettivi di riferimento.

B-2) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell'anno precedente; l'aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta con lettera raccomandata, clausola non operata in presenza di cedolare secca.

B-3) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l'assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

an 2

3/h

C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:

C-1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto possa occorrere, il concetto di metro quadro utile; ciò per una avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private.

A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni, all'80% i metri relativi ai box al 25% cantine, soffitte, balconi e terrazze, al 10% aree scoperte ad uso esclusivo (la cui superfice convenzionale non potrà essere superiore alla superfice dell'unità abitativa).

Per le mansarde o alloggi mansardati, con riferimento alla Legge Regionale n.21 del 06/08/1998, per la parte con altezza maggiore o uguale a mt. 1,60 dal pavimento i metri saranno calcolati al 100%, al di sotto di mt. 1,60 al 25%.

Misurazioni nette da muri.

C-2) Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all'unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile: ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme, rispetto a quella indicata in contratto, in più o in meno del 2% per le unità inferiori o uguali a 67 mq. e del 4% per quelle con metratura superiore di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE E GLI AUMENTI DI CANONE:

D-1) Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui agli allegati 1 e 2 (Allegato 1 - tabella riepilogativa dei valori minimi e massimi di canoni, espressi in euro per ogni metro quadrato utile e Allegato 2 - tabella per contratti per soddisfare esigenze abitative per studenti universitari), potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento a valere per l'intera durata contrattuale.

E) - CIRCA LE RIPARAZIONI:

E-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l'applicazione di una tabella, allegato D al D.M. 16 gennaio 2017 (Allegato 9 - Ripartizione spese tra proprietario e inquilino).

F) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:

F-1) I contratti di locazione verranno stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo previsto ed allegato al D.M. 16 gennaio 2017 (allegato A) ed al presente accordo (Allegato 3 - modello contratto art.2 comma 3 L.431/98).

CAPITOLO II CONTRATTI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI

(ART. 5, COMMA 1, L. 431/98 E ART. 2 D.M. 16-01-2017)

* * * * *

A) <u>CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI PER FATTISPECIE DA INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE:</u>

A-1) Individuano usi, consuetudini locali, le particolari esigenze (delle quali - si specifica - è sufficiente la sussistenza di una delle sotto indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti) come dal seguente elenco delle varie fattispecie.

A-2) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l'immobile:

- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- rientro dall'estero;
- attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione o demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio attiguo.

A-3) Quando l'inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:

- Trasferimento momentaneo della sede di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
- assegnazione alloggio di edilizia pubblica, come da inserimento in graduatoria definitiva, o
 acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi
 dimostrato con compromesso regolarmente registrato.
- A-4) Si danno atto che l'esigenza transitoria del conduttore e del locatore debba essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.
- A-5) Convengono per i casi sotto indicati (A-6 e A-7), a mente del 5° comma dell'art.2 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 (G.U. n.62 del 15/03/2017), l'obbligatorietà di assistenza da parte delle organizzazioni della proprietà e dei conduttori firmatarie del presente accordo, per certificare la fattispecie oggetto del contratto.

A-6) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciottà mesi l'immobile per:

matrimonio e/o convivenza;

matrimonio dei figli;

separazione propria e dei figli;

A MI

- intende destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, ad uso del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti fino al secondo grado, indicando l'esatta motivazione all'atto della stipula contrattuale;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata nel contratto e documentata.

A-7) Quando l'inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:

- vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale, o rogito notarile;
- per esigenze di ricerca e di studio;
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata nel contratto e documentata.

B) **CIRCA IL CONTRATTO TIPO**:

B-1) Il contratto tipo, rispettivamente per le proprietà individuali e per le proprietà di cui all'art. 1 comma 5 e 6 del D.M. 16.01.2017, è quello facente parte dell'allegato B del decreto stesso (*Allegato 4 - modello contratto art. 5 comma 1 L.431/98*).

C) CIRCA LE AREE:

C-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I.

D) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

D-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I.

D-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in euro al mese per ogni metro quadro utile, stante l'assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. (Allegato 1- durata minima). Il valore sarà aumentato del 15% qualora l'immobile abbia ammobiliato almeno la cucina e la camera da letto. In tale caso non potrà più essere preso in considerazione l'elemento 13 della tabella Allegato 1 (arredamento per il computo delle tabelle dei valori del canone).

E) <u>CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE</u>:

E-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l'applicazione di una tabella, allegato D al D.M. 16 gennaio 2017 (Allegato 9 - Ripartizione spese tra proprietario e inquilino).

F) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:

F-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolò primo.

J.

CAPITOLO III CONTRATTI PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI

(ART. 5, COMMI 2 e 3, L. 431/98 - D.M. 16-01-2017)

* * * * *

A) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:

A-1) Il contratto tipo è quello previsto dall'art. 3 del D.M. 16 gennaio 2017 e dall'allegato C del decreto (Allegato 5 - modello contratto per studenti universitari art. 5 comma 3 L.431/98).

B) CIRCA LE AREE:

B-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I.

C) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

- C-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I (Allegato 2 tabella per contratti per soddisfare esigenze abitative per studenti universitari). Il valore è calcolato senza mobilio.
- C-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in euro al mese per ogni metro quadro utile, stante l'assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. Il valore sarà aumentato del 20% qualora l'immobile abbia ammobiliato almeno la cucina e la camera da letto.

D) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:

D-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l'applicazione di una tabella, allegato D al D.M. 16 gennaio 2017 (Allegato 9 - Ripartizione spese tra proprietario e inquilino).

E) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:

E-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo.

AND SOR IN A

CAPITOLO IV CONTRATTI TRANSITORI PER LA LOCAZIONE PARZIALE DI APPARTAMENTO

* * * *

Le parti convengono sulla possibilità di locare porzioni del proprio alloggio a persone che siano temporaneamente nella nostra città per scambi internazionali di cooperazione o per persone "segnalate dalla pubblica amministrazione" (possono anche essere previste le motivazioni dell'inquilino di cui al capitolo II) alle seguenti condizioni:

- Siano definiti in modo preciso la/e camera/e che si affittano e gli spazi comuni, allegando le planimetrie dell'appartamento.
- Che siano quantificate forfettariamente le spese ripetibili e delle utenze.
- Che il locatore sia convivente con il conduttore/i.
- Che sia sottoscritto tra le parti un "patto di coabitazione" che contenga le modalità pratiche per la gestione: l'utilizzo degli spazi in casa, in particolare quelli che diventeranno spazi comuni (cucina, bagno, altro).
- La definizione dei ruoli (pulizie, cucina, bucato, spesa...)

Il canone sarà calcolato secondo i parametri dell'accordo territoriale considerando al 100% i metri quadrati di utilizzo esclusivo e al 50% quelli condivisi, per questo contratto non potrà essere applicata alcuna maggiorazione prevista dal presente accordo, ad esclusione di quella contenuta nel presente capitolo.

La locazione parziale può essere stipulata con i parametri di adeguatezza degli spazi a disposizione come da tabella allegata. Potrà essere stipulato in un unico e solo contratto. Nel caso di locazione a più inquilini sarà riconosciuto un aumento del canone del 10% per ogni coabitante in più oltre il primo, tale maggiorazione non sarà applicata nel caso di famiglie con minori a carico.

I contratti potranno avere durata da 3 a 6 mesi (ipotesi A) oppure da 6 a 18 mesi (ipotesi B), senza possibilità di rinnovo.

Nel caso dell'ipotesi A) il conduttore avrà la possibilità di recedere dal contratto con un preavviso di un mese, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto con un preavviso di un mese, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, dell'importo di una mensilità oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.

Nel caso dell'ipotesi B) il conduttore avrà possibilità di recedere dal contratto con un preavviso di due mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

MA

Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto con un preavviso di due mesi, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso sarà tenuto al pagamento, a titoli di penale, di due mensilità, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.

Il Comune di Beinasco, con propria delibera, s'impegna a considerare queste locazioni con l'aliquota IMU della prima casa in quanto abitata anche dal locatore.

Le parti firmatarie s'impegnano a costituire una commissione di conciliazione con il compito di risolvere le eventuali controversie e/o conflitti che potrebbero verificarsi per questa nuova modalità di contratti.

TABELLA DI ADEGUA	ATEZZA DEGLI SPAZI
1 o 2 inquilini	Cucina e servizio igienico condivisi e due vani di almeno 14 mq
3 o 4 inquilini	Cucina e servizio igienico condivisi e tre vani di almeno 14 mq
5 o più inquilini	Cucina e due servizi igienici condivisi e quattro vani di almeno 14 mq

In considerazione della particolarità di questa locazione parziale i contratti stipulati saranno validi previa assistenza di un rappresentante delle associazioni sindacali degli inquilini e di un rappresentante delle associazioni dei proprietari firmatari del presente accordo, che con tale sottoscrizione certificheranno la conformità di questi contratti.

(Allegato 6 - modello contratto locazione transitorio parziale art. 5 comma 1 L.431/98)

CAPITOLO V

CONTRATTI TRANSITORI STUDENTI PER LA LOCAZIONE PARZIALE DI APPARTAMENTO

* * * *

Le parti convengono sulla possibilità di locare porzioni del proprio alloggio a studenti frequentanti l'università o corsi di specializzazione post-universitari o programmi europei per l'istruzione o scambi internazionali, alle seguenti condizioni:

- Siano definiti in modo preciso la/e camera/e che si affittano e gli spazi comuni, allegando le planimetrie dell'appartamento.
- Che siano quantificate forfettariamente le spese ripetibili e le utenze.
- Che il locatore sia convivente con il conduttore/i.
- Che sia sottoscritto tra le parti un "patto di coabitazione" che contenga le modalità pratiche per la gestione: l'utilizzo degli spazi in casa, in particolare quelli che diventeranno spazi comuni (cucina, bagno, altro).
- La definizione dei ruoli (pulizie, cucina, bucato, spesa...).

Il canone sarà calcolato secondo i parametri dell'accordo territoriale considerando al 100% i metri quadrati di utilizzo esclusivo e al 50% quelli condivisi e non potrà essere applicata alcuna maggiorazione prevista dal presente accordo, ad esclusione di quella contenuta nel presente capitolo.

Per questo tipo di locazione sarà considerato un elemento utile al calcolo del canone la presenza del collegamento ad internet.

La locazione parziale può essere stipulata con i parametri di adeguatezza degli spazi a disposizione come da tabella allegata. Il contratto sarà uno e unico e il calcolo degli spazi comuni condivisi sarà proporzionato al numero degli inquilini. Nel caso di locazione a più inquilini sarà riconosciuto un aumento del canone del 10% per ogni inquilino in più oltre al primo, tale maggiorazione non sarà applicata nel caso di famiglie con minori a carico.

Il contratto potrà avere una durata da 3 a 12 mesi, con possibilità di rinnovo automatico.

Le parti potranno disdettare il contratto con un preavviso di un mese da esercitarsi con l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso sarà tenuto al pagamento a titolo di penale dell'importo di una mensilità oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.

A

AM

X

Il Comune di Beinasco, con propria delibera, s'impegna a considerare queste locazioni con l'aliquota IMU prima casa in quanto abitata anche dal locatore.

Le parti firmatarie s'impegnano a costituire una commissione di conciliazione con il compito di risolvere le eventuali controversie e/o conflitti che potrebbero verificarsi per questa nuova modalità di contratti.

TABELLA DI ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI		
1 o 2 inquilini	Cucina e servizio igienico condivisi e due vani di almeno 14 mq	
3 o 4 inquilini	Cucina e servizio igienico condivisi e tre vani di almeno 14 mq	
5 o più inquilini	Cucina e due servizi igienici condivisi e quattro vani di almeno 14 mq	

In considerazione della particolarità di questa locazione parziale i contratti stipulati saranno validi previa assistenza di un rappresentante delle associazioni sindacali degli inquilini e di un rappresentante delle associazioni dei proprietari firmatari del presente accordo che con tale sottoscrizione certificheranno la conformità di questi contratti.

(Allegato 7 - modello contratto locazione transitorio parziale per studenti universitari art. 5 comma 3 L.431/98)

AT ///

A Parents

Ve

Mr Jak

CAPITOLO VI

CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL'ART. 1 COMMA 5 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 62 DEL 16 GENNAIO 2017 -PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 15 MARZO 2017

* * * *

Le Associazioni della Proprietà Edilizia e dei Sindacati Inquilini ritengono indispensabile, anche per favorire il c.d. "Housing Sociale", di provvedere a determinare con appositi "accordi integrativi" le linee programmatiche e quadro per tale tipologia di contratto.

Concordano, quindi, che in un periodo non superiore all'anno dalla stipula del presente accordo provvederanno alle definizioni dei necessari parametri e disposizioni contrattuali.

CAPITOLO VII

CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 6 DEL DECRETO MINISTERIALE N° 62 DEL 16 GENNAIO 2017 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 15 MARZO 2017

* * * *

Le Associazioni della Proprietà Edilizia e dei Sindacati Inquilini concordano, uniformandosi alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 6 del Decreto Ministeriale n° 62 del 15 marzo 2017, sulla possibilità di stipulare contratti di locazione, regolati dall'art. 2, comma 3 della Legge n° 431/98, qualora stipulati da Imprese o Associazioni di Imprese, datori di lavoro e Associazioni Onlus, queste ultime che si occupano di immigrazione, per la locazione di appartamenti destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti, nel caso di Imprese, Associazioni di imprese e datori di lavoro e per quanto attiene alle Associazioni Onlus, che si occupano di immigrazione, per il soddisfacimento di esigenze abitative di immigrati comunitari ed extra-comunitari.

Si intende che nella locuzione "fruitore" utilizzata nel comma 6, dell'art. 1, del citato Decreto Ministeriale, deve intendersi che il fruitore, quindi intestatario del contratto, sarà l'Associazione di Impresa, l'Impresa, il datore di lavoro o la Onlus.

Le Associazioni della Proprietà Edilizia e dei Sindacati Inquilini osservano che all'interno del corpo del contratto di locazione dovrà essere esplicitata la destinazione dell'unità immobiliare ed il contratto sarà soggetto a validità solo se sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell'Associazioni inquilini e da un rappresentante dell'Associazione dei proprietari, associazioni firmatarie dell'Accordo Territoriale con la Comune di Beinasco.

Nei contratti di locazione dovranno essere inserite le seguenti clausole:

*** ** ***

Sy M

CONTRATTI DI LOCAZIONE CON IMPRESA, ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E DATORE DI LAVORO USO

	USO
a)	L'unità immobiliare, oggetto del presente contratto, deve e dovrà essere esclusivamente destinata a civile abitazione del dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore della locatrice-fruitrice, signor
	nato a
	La conduttrice-fruitrice si impegna a comunicare al locatore, qualunque modifica di utilizzo dei locali in capo e a favore di persone diverse da quelle indicate nell'odierno contratto, qualora nel corso del rapporto di locazione la conduttrice-fruitrice intenda far utilizzare l'unità immobiliare ad altro soggetto sempre dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore dovrà darne tempestiva comunicazione al locatore, comunicando a quest'ultimo le generalità ed il codice fiscale dell'utilizzatore finale. Al presente contratto viene allegato contratto di lavoro o documento equipollente tra
b)	La locatrice – fruitrice si impegna, in ogni caso, a non richiedere ai fruitori finali un importo superiore all'ammontare complessivo stabilito contrattualmente per canone ed oneri accessori ripetibili.
	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON ASSOCIAZIONE ONLUS USO
	L'unità immobiliare, oggetto del presente contratto deve e dovrà essere destinata a civile abitazione a favore di persone inserite nel Progetto siglato dalla Associazione ONLUS
b)	integrante dell'odierno accordo di locazione. La locatrice – fruitrice si impegna, in ogni caso, a non richiedere ai fruitori finali un importo superiore all'ammontare complessivo stabilito contrattualmente per canone ed oneri accessori ripetibili.

ULTERIORI NORME RELATIVE ALLA TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE

(VALIDE ANCHE PER I CONTRATTI PER GLI STUDENTI)

- A. Per tutte le zone definite, alla metratura del solo alloggio (comprensiva del 25% della metratura dei balconi), come definita dall'accordo fino a 41 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 30% e per gli alloggi con metratura superiore ai 41 metri quadrati sarà applicata una maggiorazione del 25%, per gli alloggi con metratura superiore ai 51 metri quadrati e fino ai 67 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 20%. Il canone per gli alloggi tra i 67 e gli 80 metri quadrati non potrà essere inferiore al canone degli alloggi di metri quadrati 67 comprensivo della maggiorazione.
- B. Per tutte le zone definite, per gli immobili costruiti negli ultimi 8 anni dalla stipula contrattuale i valori locativi al metro quadrato potranno essere maggiorati fino al 20% massimo.
- C. Per tutte le zone definite, gli alloggi che nei dieci anni precedenti la stipula della locazione siano stati oggetto di ristrutturazione (pavimentazioni, servizi igienici/cucina, infissi, etc.) oppure siano state ristrutturate le parti condominiali, i valori locativi al metro quadrato potranno essere maggiorati fino ad un massimo del 10%.

Le spese effettuate sia all'interno dell'alloggio che nelle parti comuni, potranno essere sommate, ma non potranno mai determinare una maggiorazione superiore al 10% complessivo.

I lavori eseguiti, sia all'interno degli alloggi, sia nelle parti condominiali, dovranno essere comprovati dalla documentazione fiscale e superare due annualità del canone di locazione così come calcolate.

Tale correzione dovrà essere motivata nel contratto e avrà validità esclusivamente se il contratto sarà sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell'Associazioni degli inquilini e da un rappresentante dell'Associazione dei proprietari firmatari del presente Accordo territoriale che con tale sottoscrizione certificheranno le maggiorazioni previste.

- D. Per tutte le zone definite, in base alla classificazione energetica risultante dall'APE, il valore locativo al metro quadro, sarà oggetto delle seguenti variazioni:
- Per le classi energetiche A B C il valore al metro quadro potrà essere aumentato del 5%;
- Per le classi energetiche D-E il valore al metro quadro rimarrà invariato;
- Per le classi energetiche F G NC il valore al metro quadro sarà ridotto del 5%;

La maggiorazione prevista per le classi energetiche A-B-C non potrà essere assommata alla maggiorazione prevista per gli stabili costruiti negli ultimi 8 anni dalla stipula contrattuale

E. Per tutte le zone definite, per gli alloggi che nei 5 anni precedenti la locazione convenzionata, siano stati oggetto di acquisto di arredamento per un importo minimo di Euro 5.000,00, il valore locativo al metro quadro potrà essere maggiorato del 5% massimo.

L'acquisto dell'arredo dovrà essere comprovato dalla documentazione fiscale e dall'esibizione di idonea documentazione fotografica.

Tale aumento dovrà essere motivato nel contratto ed avrà validità esclusivamente se il contratto sarà sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell'Associazione inquilini e da un rappresentante dell'Associazione proprietari firmatari del presente accordo territoriale che con tale sottoscrizione certificheranno la maggiorazione prevista.

- F. Per la zona UNICA, per i locatori che non richiederanno ai conduttori il deposito cauzionale e/o fidejussione, il canone mensile complessivo, così come sopra calcolato, potrà essere maggiorato del 2,5% massimo.
- G. Per i contratti stipulati ai sensi dell'art.2 comma 3 della L.431/98, per la zona UNICA, per i locatori che consentiranno ai conduttori di poter recedere anticipatamente dal contratto con solo preavviso di mesi tre, il canone mensile complessivo, così come sopra calcolato, potrà essere maggiorato del 2,5% massimo.

REVISIONE ACCORDO

Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote IMU specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della L. 431/98 o intervengono consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.

REVISIONE CANONI

Le Associazioni firmatarie il presente accordo territoriale convengono che nel caso di sensibile variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della firma del presente accordo, su iniziativa anche di una delle parti, le stesse si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati, al momento del loro rinnovo trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge.

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI

I contratti stipulati ai sensi del presente accordo dovranno contenere la certificazione di congruità dei parametri di cui all'Allegato 8 (certificazione di congruità).

La certificazione dovrà essere sottoscritta da almeno una delle associazioni firmatarie del presente Accordo, le quali attesteranno la congruità del contratto, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti, ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017.

Ove espressamente previsto nel capitolo "Ulteriori norme relative alla tabella valori minimi e massimi del canone di locazione (valide anche per i contratti per gli studenti)", la certificazione di congruità dovrà essere sottoscritta da un rappresentante delle Associazioni dei Proprietari e da un Rappresentante dei Sindacati Inquilini, firmatari del presente Accordo.

COMUNICAZIONE IMU

Il conduttore, per i contratti stipulati ai sensi dell'art.2 comma 3 L.431/98, dovrà entro il termine di 30 gg. dalla registrazione del contratto, provvedere a comunicare all'ufficio anagrafe il cambio di residenza presso l'alloggio oggetto della locazione.

ALLEGATI

Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale:

Allegato 1 - tabella riepilogativa dei valori minimi e massimi di canoni, espressi in euro per ogni metro quadrato utile;

Allegato 2 - tabella per contratti per soddisfare esigenze abitative per studenti universitari;

Allegato 3 - modello contratto art. 2 comma 3 L.431/98;

Allegato 4 - modello contratto transitorio art. 5 comma 1 L.431/98;

Allegato 5 - modello contratto per studenti universitari art. 5 comma 3 L.431/98;

Allegato 6 - modello contratto locazione transitorio parziale art. 5 comma 1 L.431/98;

Allegato 7 - modello contratto locazione transitorio parziale per studenti universitari art. 5 comma 3 L.431/98;

Allegato 8 - certificazione di congruità;

Allegato 9 - Ripartizione spese tra proprietario e inquilino.

R

M